



**COMUNITA' MONTANA  
ALTA TUSCIA LAZIALE**

**DETERMINAZIONE N. 57 del 15/12/2021**

**AREA TECNICA**

**Oggetto:** Accertamento diritti di segreteria per rogito contratti anno 2021 - Liquidazione al Segretario Comunitario.

**PARERE REGOLARITÀ  
TECNICA**

(Art.49 T.U. n.267)

Favorevole

F.to (Arch. Anthea Sanna)

**COPERTURA  
FINANZIARIA**

(Art. 49 T.U. 267)

Favorevole

F.to

---

*Il Responsabile del settore*

F.to (Arch. Anthea Sanna)

---

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal 21/12/2021 al 05/01/2022 al n. 189 del Registro delle Pubblicazioni

**IL SEGRETARIO**

F.to

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il decreto del Commissario Liquidatore n.1 del 25.01.2021 con il quale la sottoscritta veniva nominata come Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale;

**VISTA** la delibera del Commissario Straordinario Liquidatore n. 6 del 09.03.2021 con la quale veniva approvato il bilancio previsionale 2021;

Visto l'art. 107 del T.U. D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;

Che il Segretario, svolge fra l'altro, l'attività di ufficiale rogante nei contratti in cui l'Ente è parte, come disciplinato dall'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'ultimo comma dell'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, convertito nella Legge 11 agosto 2014 n. 114;

Visto l'art. 10, comma 2-bis, del predetto D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014, il quale stabilisce che "Negli Enti Locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e comunque a tutti i segretari che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della Legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1,2,3,4 e 5 della Tabella D allegata alla Legge 8 giugno 1962 n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento";

Preso atto della sentenza della Corte Costituzionale, n. 75 del 23 febbraio 2016, che testualmente recita: "Può aggiungersi che in Trentino- Alto Adige l'applicazione della norma regionale sarebbe bensì estesa anche ai Comuni non segretari dirigenti, ma riconoscerebbe ad essi solo il 75 per cento del diritto di rogito; al contrario, la norma statale si applicherebbe solo ai segretari dei Comuni senza dirigenti, tuttavia attribuendo loro l'intero importo del diritto di rogito";

Rilevato che, la giustizia ordinaria, chiamata a valutare nel merito la fattispecie si è unanimemente espressa nel senso della spettanza dei diritti di rogito ai Segretari Comunali anche di fascia A e B in servizio presso i Comuni in cui non sono presenti Dirigenti, come riportato ampiamente nei seguenti provvedimenti:

- Tribunale di Milano n.1539/2016 e 2561/2016;
- Tribunale di Busto Arsizio n. 307/2016;
- Tribunale di Taranto n. 3269/2016;
- Tribunale di Bergamo n. 762/2016;
- Tribunale di Brescia n. 1486/2016;
- Tribunale di Verona n. 23/2017;
- Tribunale di Brescia n. 75/2017;
- Tribunale di Monza n. 46/2017.

Valutato pertanto, in aderenza con quanto determinato dai giudici di merito che l'applicazione della norma consente la corresponsione di diritti di rogito ai segretari di fascia A e fascia B purché in servizio in Enti dove non vi sono dipendenti con qualifica dirigenziale;

Ritenuto che l'interpretazione dei giudici ordinari, chiamati a pronunciarsi sul merito, appare rispondente al dettato della norma in questione e detta una linea interpretativa che

appare aderente al dettato della norma che a quello del Regolamento organico degli Uffici e dei servizi che all'art. 48 comma 3, così si esprime: "Il Segretario Generale può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. Per tali funzioni rogatorie al Segretario generale è attribuita una quota dei proventi annuali derivanti dall'Ente da tale attività in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento";

Ritenuto pertanto che, sia per una corretta interpretazione della norma in oggetto che in aderenza a quanto sancito dalle varie sentenze della giustizia ordinaria, sia al fine di evitare ogni possibile contenzioso con danni per l'ente, va riconosciuto al Segretario Generale il diritto a percepire i diritti di rogito maturati sui contratti rogati, con la conseguente liquidazione delle relative spettanze;

Atteso che il Segretario, ha richiesto la liquidazione dei diritti di rogito versati nelle casse comunali e relativi all'anno 2021;

Ritenuto per quanto sopra, che i diritti di rogito spettanti al Segretario Generale Dott. Tramontana Mariosante per l'anno 2021 ammontano complessivi € 2.719,02 a lordo degli oneri riflessi e IRAP;

Che pertanto si può procedere alla liquidazione;

Visti:

- la Legge 15 novembre 1973 n. 734;
  - la Legge 8 giugno 1962 n. 604;
  - il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
  - il D.L 24 giugno 2014 n. 90 convertito nella Legge 11 agosto 2014 n. 114; Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

#### D E T E R M I N A

Di prendere atto della superiore premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente e qui si intende integralmente riportata;

Di dare atto che per i contratti in cui l'Ente è parte stipulante nell'anno 2021 a rogito del Segretario Generale, sono stati riscossi € 2.719,02;

Di dare atto che l'art. 10, comma 2-bis, del D.L. n.90/2014, convertito nella Legge n.114/2014, stabilisce che negli Enti Locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della Legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del predetto articolo, è attribuita al Segretario rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento e che la somma dei diritti di rogito liquidati dai Comuni in convenzione, non superi tale importo;

Di dare atto che la somma spettante al Segretario Generale sul totale dovuto ammonta ad € 2719,02,00, a lordo di oneri riflessi ed IRAP, per diritti relati ai contratti in cui l'Ente è parte stipulante nell'anno 2021;

Di liquidare al Segretario Generale Dott. Tramontana Mariosante, la somma di €

2.719,02 per diritti di rogito prelevandola al Capitolo 40000301 articolo 1 del Bilancio esercizio finanziario;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.-

*Il Responsabile del Servizio  
F.to Arch. Anthea Sanna*

*Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993*